

**CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO E
L'ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS PER PROGETTI DI SOSTEGNO A FAVORE
DELLE VITTIME DI VIOLENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI
SECONDA ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
DENOMINATO LA RETE DI NICOLETTA**

L'anno 2018, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Società della Salute del Mugello

FRA

La Società della Salute Mugello, in seguito denominata solo "S.d.S.", rappresentata dal Direttore Dott. Michele Mezzacappa, nato a Campobasso il 16.02.1962, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, C.F. e Partita I.V.A. n. 05517830484;

E

L'Associazione Artemisia Onlus, d'ora in poi denominata "Associazione" codice fiscale n. 94036890484 – Partita IVA 06256910487 con sede legale in Firenze Via del Mezzetta 1 int., iscritta nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 3570 in data 21.09.2011 al n.475 , nella persona della Presidente Santa Teresa Bruno, nata a Salaparuta (TP) il 29/11/1953 in qualità di legale rappresentante domiciliata per la carica presso l'Associazione stessa;

VISTE

- la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il Dlgs n. 117/2017 'Codice del Terzo Settore, a norma art. 1, c. 2, lett. b) L 06/06/2016 n. 106', che abroga la L n. 266/1991;
- la Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 42, che disciplina le associazioni di promozione sociale, in attuazione della legge statale n. 383/2000 e in particolare i rapporti delle organizzazioni di promozione sociale con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
- la legge Regione Toscana n. 28/1993, "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici";
- la legge Regione Toscana n. 41 del 24/02/2005 e s.m.i "Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- la legge Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i. 'Disciplina del servizio sanitario regionale';

PREMESSO

- che lo Statuto dell'Associazione prevede che le finalità oggetto della presente convenzione rientrano fra gli scopi sociali dell'Associazione stessa;
- che la Società della Salute del Mugello è partner del Programma Rete di Nicoletta e ha approvato l'accordo di collaborazione fra la Società della Salute di Firenze (soggetto proponente), il Comune di Firenze (soggetto attuatore), la Città Metropolitana di Firenze, la Conferenza dei sindaci zona fiorentina Sud-Est, la Società della Salute fiorentina nord-ovest a per la realizzazione del programma antiviolenza "La Rete di Nicoletta" nel quale si prevede, tra le azioni da realizzare da parte di questa Zona la realizzazione delle azioni specificate all'art. 2 dell'accordo ed in particolare la collaborazione con gli altri partner per la realizzazione di una nuova casa di seconda accoglienza condivisa fra tutti i territori che possa servire alle vittime provenienti da tutte le zone coinvolte nel programma, imputando alla stessa quota parte del contributo regionale assegnato alla Società della Salute del Mugello;
- che con provvedimento n. 80 del 23.07.2018 è stato approvato il testo della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Quanto contenuto in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Società della Salute del Mugello e l'Associazione di promozione sociale Artemisia Onlus per garantire interventi di sostegno rivolti a vittime di violenza con l'apertura di una nuova casa di seconda accoglienza, come previsto nel programma "La Rete di Nicoletta" finanziato dalla Regione Toscana con provvedimento n.11803/17 e cofinanziato anche dalla Città Metropolitana di Firenze come meglio specificato nell'accordo di collaborazione (Art. 2) richiamato in premessa.

ART. 2 – Attività

Le attività oggetto della presente Convenzione, sono le seguenti:

apertura di una nuova casa di seconda accoglienza condivisa tra tutti i territori per l'accoglienza di n. 2 nuclei (donne o nucleo mamma/bambino-a) vittime di violenza.

E' prevista l'ospitalità di nuclei che si trovano ad affrontare il percorso di fuoriuscita dalla violenza e in una situazione di fragilità ma non necessitano dell'elevato livello di protezione garantito dalla Casa Rifugio quindi con un livello di rischio medio-basso.

E' compreso anche un lavoro di ascolto e di accompagnamento all'autonomia delle donne vittime di abuso, maltrattamenti e violenza, attraverso azioni di sostegno, monitoraggio e tutoraggio del percorso.

I servizi sono garantiti da operatori dell'Associazione formati specificamente sugli interventi nelle situazioni di violenza su donne e bambini/e.

Sono messe a disposizione delle ospiti gratuitamente l'alloggio e le utenze. Sono messi a disposizione altresì generi alimentari e farmaci, se necessari.

Le donne e i nuclei saranno supportate quotidianamente da operatrici dell'Associazione che saranno presenti giornalmente nella casa (esclusi i festivi dove è attivata una reperibilità telefonica per le emergenze), sia rispetto al progetto individualizzato sia rispetto a problemi che possono insorgere dalla convivenza con altri ospiti. Non è prevista presenza notturna.

Secondo le esigenze dei minori e delle madri potranno essere realizzate attività educative e ricreative madre/bambino e eventualmente servizio di babysitting dei minori presenti;

Il progetto di ospitalità viene concordato con la donna, l'Associazione e il Servizio sociale di riferimento, con il quale è previsto un lavoro integrato per tutta la permanenza in casa.

Per tutto quanto riguarda la permanenza e l'uscita e i servizi offerti si rinvia al *Regolamento Interno della Casa di seconda Accoglienza (Allegato A alla presente)*.

ART. 3 - Destinatari del Progetto

Destinatari del progetto sono nuclei di donne vittime di violenza e i loro figli provenienti da tutte le zone partner nel Programma.

Gli inserimenti vengono decisi da apposita Commissione Tecnica e avvengono in modo programmato all'interno di un progetto individualizzato. Sono esclusi interventi e inserimenti di urgenza emergenza.

Ad ogni territorio dovrà essere garantita la possibilità di proporre l'inserimento di nuclei residenti nella propria zona seguendo un criterio prioritario di rotazione.

Per i requisiti di ingresso e le modalità di inserimento si rinvia al *Regolamento di gestione della Casa (Allegato B alla presente)*.

ART. 4 - Referenti dei Progetti

Per la Società della Salute del Mugello la Responsabile dell'Ufficio Alta integrazione e gestione servizi socio-assistenziali dott.ssa Elisabetta Boni e, per la parte professionale, la referente SIM (Sociale Integrato Mugello) area minori, dott.ssa Patrizia Baldassarri.

Il Referente del progetto per l'Associazione è la Presidente dott.ssa Santa Teresa Bruno.

ART. 5 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- svolgere le attività oggetto della presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e a conformarle a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore;
- realizzare le attività nel rispetto dei contenuti e delle modalità di attuazione di cui ai rispettivi

- progetti;
- garantire, per lo svolgimento delle suddette attività, la disponibilità di personale specializzato: operatori di accoglienza, psicologi, psicoterapeuti, avvocati ecc...
 - assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione dei volontari/personale per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente;
 - osservare gli obblighi di cui al D.P.R. n.62 del 16.4.2013, Codice di comportamento, il quale all'art.2 prevede l'estensione degli obblighi previsti nel Decreto stesso a tutti i soggetti che collaborano con la PA;
 - assicurare, con polizza di responsabilità civile verso terzi, sia l'Associazione stessa che i volontari/operatori impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando la Società della Salute del Mugello da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione;
 - accogliere i soggetti segnalati dai servizi sociali, con i quali dovranno essere tenuti costanti rapporti sui singoli casi e sull'andamento complessivo del progetto, ed ai quali dovranno essere presentate eventuali report di monitoraggio, in itinere ed al termine dell'anno 2018, al fine di valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Il personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e l'Associazione si impegna a comunicare eventuali cambiamenti della presidenza, della sede dell'Associazione, ecc.

ART. 6 Monitoraggio e verifiche

Elaborazione di report semestrali in cui vengono registrati per Comune gli utenti seguiti, i nuovi utenti, le fasce di età, la condizione familiare, la tipologia e l'autore della violenza subita, gli esiti dell'intervento.

ART. 7 – Tutela riservatezza

Ai sensi del GDPR - Reg. UE 2016/679 l'Associazione Artemisia avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 13-23 del DDP - Reg. UE 2016/679

ART. 8 - Spese

Per lo svolgimento da parte dell'Associazione delle attività oggetto della presente convenzione la Società della Salute del Mugello, si impegna a riconoscere all'Associazione l'importo onnicomprensivo di Euro 10.512,97.

Tale importo comprende le spese di gestione della casa (utenze, affitto ecc.), le spese di personale specializzato (operatori di accoglienza, psicologi, avvocati ecc,,) e le spese per l'ospitalità delle donne allontanate dalla propria abitazione (generi alimentari, vestiario, spese trasporto,).

Il versamento previsto al comma precedente potrà avvenire in tre tranches:

- la prima per un importo di € 3.153,90 alla presentazione dell'attestazione di avvio del progetto;
- la seconda per un importo di € 3.153,90 entro il mese di settembre 2018;
- la terza per un importo di € 4.205,17 al termine del progetto, su presentazione dell'attestazione di conclusione del progetto e di una relazione finale sugli obiettivi raggiunti.

L'inserimento nella casa di seconda accoglienza non comporta per il Comune di residenza dell'utente spese aggiuntive se l'inserimento avviene nell'arco della durata del progetto.

Per gli inserimenti nei periodi successivi, in assenza di ulteriori finanziamenti dedicati, le parti concordano di definire una retta giornaliera di accoglienza.

ART. 9 – Pagamenti

L'Associazione è tenuta all'emissione di apposite note di debito o fatture elettroniche nelle quali dovrà essere riportato anche il progetto cui si riferiscono.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate alla Società della Salute del Mugello e il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate è il seguente: **UFT7VY**

Sulle fatture elettroniche dovrà essere obbligatoriamente riportato:

- al punto 2.1.2.7 il numero del C.I.G. : **000000000**
- al punto 2.1.8.1 il numero della fattura;
- al punto 2.1.8.2 la data della fattura;
- al punto 2.1.1.11 la natura dell'attività: **PROGETTO "LA RETE DI NICOLETTA"**.

L'Associazione si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e smi. I pagamenti di cui ai punti precedenti saranno effettuati entro 90 giorni f.m. dalla data di ricevimento della nota di debito/fattura, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva).

ART. 10 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di 12 mesi dall'avvio delle attività di cui al punto 2).

ART 11 – Inadempienze e recesso

La Società della Salute del Mugello procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi ad un referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà adottare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione adotta i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto all'Associazione stessa. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno due mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per attività non ancora erogate e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione

ART. 12 – Controversie e norme di rinvio

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Si rinvia inoltre per quanto non indicato al Programma Antiviolenza al progetto La Rete di Nicoletta sottoscritto tra i partners.

ART. 13 – Oneri fiscali e registrazione

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs.n.460/1997. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

La presente convenzione, è letta, firmata e sottoscritta.

Associazione Artemisia Onlus
La Presidente
Santa Teresa Bruno

Società della Salute Mugello
Il Direttore
Dott. Michele Mezzacappa